

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
24 APRILE 2024, ORE 10.00**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)

1/7

“3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI:

- 1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI.**
- 2. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 3. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA.**
- 4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ”**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (la "Società"), nominato dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 per il triennio 2021-2023.

Siete pertanto chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero degli Amministratori

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) componenti.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione, ad esito del Processo di Autovalutazione, nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto che il numero attuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza, pari a 9 (nove), sia appropriato al fine di assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della Società, oltre a consentire la costituzione di Comitati senza eccessive sovrapposizioni dei relativi componenti.

A tal fine si rimanda al documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2023, pubblicato sul sito web della Società (www.bancasistema.it, nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2024/ 24 aprile 2024).

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10.2 e 10.3 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci.

Si ricorda che lo Statuto dispone che i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 11 (undici), mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, al fine di agevolare la presentazione delle "liste di minoranza" per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che saranno ammesse anche le liste con un numero di amministratori inferiore al minimo di 3 (tre) previsto dall'art. 10.2, comma 2, dello Statuto della Società, anche al fine di dare coerente applicazione alle lettere a), b) e c) dell'art. 10.2 dello Statuto, che riservano alla c.d. "lista di minoranza" un numero di amministratori comunque inferiore a 3 (tre).

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.

Ai fini dell'applicazione del capoverso precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, ai sensi dell'art. 93 del TUF, sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno una percentuale del capitale sociale pari al 4,5%.

Le liste devono essere depositate, presso la sede della società, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui al presente comma è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare, o far recapitare presso la sede sociale, copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;

b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica;

c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché

d) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

La lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere fornisce adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità.

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c), dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 1 (uno), e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3 dello Statuto sociale in materia di numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), l'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a) (lista di minoranza), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste;

c) nel caso in cui la lista di minoranza sia stata presentata da uno o più Azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il doppio della percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, dalla stessa saranno tratti 2 (due) amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima. In tal caso, il numero degli amministratori che saranno tratti dalla lista di maggioranza si ridurrà conseguentemente di 1 (uno).

Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate cui la Società aderisce.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare. Qualora detta procedura di sostituzione non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione

del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa, infine, che, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione ha già formulato le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette disposizioni e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

A tal fine si rimanda al documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2023 pubblicato sul sito web della Società (www.bancasistema.it, nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2024/ 24 aprile 2024).

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio uscente e contenute nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie sopra esplicitate.

3.3 Determinazione della durata in carica.

Si ricorda che l'art. 10.4 dello Statuto sociale prevede che "I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili".

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a n. 3 (tre) esercizi. Tale termine si ritiene adeguato al fine di assicurare ai nuovi Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l'investimento iniziale di tempo e di energie richiesto al fine di acquisire un'adeguata conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui il Gruppo opera.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, in continuità con la durata del Consiglio di Amministrazione uscente.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.6 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a).

In assenza di liste presentate e ammesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze di legge.

A tal fine, rinviando espressamente alle indicazioni sui requisiti e le caratteristiche personali e professionali del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come illustrati nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), deve essere scelto tra candidati che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, ovvero

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Società. L'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Si segnala che, come emerge dal documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe:

- i. essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per l'Azionista;
- ii. possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di collaborazione e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio;
- iii. possedere capacità organizzative e di efficace gestione delle riunioni e dell'agenda del Consiglio di Amministrazione, tale da consentire l'efficiente svolgimento del dibattito e, più in generale, dei lavori consiliari;
- iv. disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell'ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società di adeguata complessità e dimensione, ed avendo mostrato nell'espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della governance;
- v. possedere esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di business;
- vi. possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico, e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;
- vii. possedere una adeguata cultura internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.

Inoltre, il Decreto MEF richiede, tra l'altro, che sia valutata l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione dell'organo. Tale valutazione può essere omessa qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui sopra, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a 10 anni (maturati negli ultimi 13).

Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione di cui al punto 3.2 (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), attribuendo la Presidenza al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le opportune delibere riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione, e nello specifico:

1. la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
4. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

in conformità alle disposizioni normative e statutarie richiamate, tenendo anche conto delle previsioni contenute nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2023, pubblicato sul sito web della società (www.bancasistema.it, nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2024/ 24 aprile 2024).

Milano, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler
Presidente del Consiglio di Amministrazione